

15264 - 25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ottenere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

composta da

Gaetano De Amicis - Presidente

Anna Criscuolo - Relatore

Emilia Anna Giordano

Antonio Costantini

Debora Tripiccione

N. sent. sez. 435

PU 20/03/2025

N. R.G. 38809/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 27/05/2024 della Corte di appello di Napoli

letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;

udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni del difensore Avv. [REDACTED] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1 Il difensore di [REDACTED] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli confermava quella emessa il 7 dicembre 2021 dal locale Tribunale, che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 570, commi 1 e 2, cod. pen. commesso in danno del figlio sino al 13 marzo 2017 e della figlia sino al 7 novembre 2019, riconosciute le attenuanti generiche e concessi i doppi benefici,

contestualmente dichiarando non doversi procedere per il periodo successivo al raggiungimento della maggiore età dei figli per mancanza di querela.

Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi.

1.1. Violazione dell'art. 177 cod. proc. pen. per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 27 maggio 2024, per avere la Corte di appello ritenuto sufficiente la comunicazione al difensore delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale. Evidenzia che la citazione a giudizio era stata regolarmente notificata all'imputato e al difensore per l'udienza del 13 novembre 2023, ma l'udienza era stata rinviata al 24 maggio 2024 in accoglimento dell'eccezione di mancata trasmissione al difensore delle conclusioni del PG, sicché solo mediante tale comunicazione il difensore ha avuto notizia della fissazione dell'udienza di rinvio ovvero mediante un atto non previsto, mentre una corretta comunicazione avrebbe consentito l'esercizio delle facoltà difensive, tra le quali la richiesta di trattazione orale.

1.2. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per avere la Corte di appello erroneamente attribuito connotazione di abitudine alla condotta dell'imputato, invece, estranea al reato contestato, mentre non ha tenuto conto della condotta susseguente al reato, positiva e diretta a ripristinare il rapporto con i figli; peraltro, sono stati trascurati i precedenti adempimenti parziali ~~precedenti~~ e l'accordo transattivo raggiunto con la moglie con contestuale rilascio di due assegni dell'importo di 5 mila euro ciascuno per i figli. Nonostante il d.lgs. n.150 del 2022 reputi rilevante ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità il comportamento successivo al reato, la Corte di appello ha omissa ogni valutazione sul punto.

1.3. Vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello individuato una diversa decorrenza del termine prescrizione collocando la cessazione della permanenza del reato nel 2019- rispetto al termine indicato dalla difesa - 24 febbraio 2016- ed a quello indicato dal giudice di primo grado- raggiungimento della maggiore età dei figli-. Avendo il reato natura permanente, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza, coincidente con l'adempimento, nella specie individuabile nel rilascio degli assegni in data 26 gennaio e 24 febbraio 2016 in esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto con la parte civile, che ha confermato la circostanza e rilasciato le quietanze in atti: ne deriva che il termine di prescrizione è maturato, tenuto anche conto delle sospensioni intervenute.

1.4. Vizio di motivazione in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo e allo stato di bisogno, insussistente a seguito dell'adempimento parziale.

Si sostiene che l'inadempimento parziale, dovuto ad un periodo di difficoltà economica del ricorrente, è stato involontario ed egli con l'aiuto della propria

famiglia ha cercato di onorare l'obbligo di provvedere alle necessità dei figli minori, partecipando alla loro vita e non facendo mancare loro i mezzi di sussistenza né si può far discendere dall'inesatto o parziale adempimento la configurabilità del reato a differenza di quanto affermato in sentenza, senza verificare l'effettivo stato di bisogno dei minori.

2. Il difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte nelle quali ribadisce i motivi, ne argomenta la fondatezza ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. E' infondato il primo motivo, di natura processuale, al quale la Corte di appello ha già reso corretta risposta, evidenziando che il rapporto processuale era regolarmente instaurato, atteso che la citazione per il giudizio di appello era stata regolarmente notificata all'imputato e al difensore per l'udienza del 13 novembre, rinviata all'udienza di trattazione del 27 maggio 2024 per consentire la trasmissione, in precedenza omessa, delle conclusioni del PG al difensore che, a seguito di tale comunicazione del 14 maggio 2024, era stato posto in condizioni di eccepire l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione, di eccepire l'intervenuta prescrizione del reato e di insistere nell'accoglimento dei motivi formulati, in tal modo dimostrando di aver avuto conoscenza della data di rinvio e di non aver subito alcuna lesione del diritto di difesa.

E', in ogni caso, certo che non di omessa citazione si è trattato, ma di mera irregolarità che, si ribadisce, non ha limitato in alcun modo i diritti dell'imputato, essendo insussistente la dedotta compressione della facoltà di chiedere la trattazione orale, per essere ormai spirato il termine decadenziale entro il quale richiederla prima dell'udienza fissata con avviso regolarmente notificato per ammissione dello stesso ricorrente e corretta instaurazione del procedimento cartolare. Ne deriva che l'eccezione non è sorretta da un concreto interesse.

(dile)

2. In ordine logico va esaminato dapprima l'ultimo motivo con cui il ricorrente contesta la sussistenza del reato per la mancanza di dolo e dello stato di bisogno dei beneficiari a seguito di adempimento parziale.

La censura è del tutto infondata, alla luce della congrua e coerente motivazione resa dai giudici di merito, che hanno valorizzato il mancato e, comunque, saltuario ed insufficiente adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minori (per essere stata sporadica la contribuzione dal 2011 al 2013, mancata del tutto dal 2015 sino al raggiungimento della maggiore età

9

dei figli, v. pag. 3 sentenza di primo grado), non giustificato né scriminato dalle dedotte, ma non provate, difficoltà economiche del ricorrente.

Posto che l'addebito è stato circoscritto al periodo prececente al raggiungimento della maggiore età dei figli e che la minore età rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, non esclusa anche nel caso in cui alle esigenze del minore provveda l'altro genitore in via sussidiaria, in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo il quale l'adempimento parziale dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento integra il reato contestato quando le somme versate non consentono ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze e bisogni essenziali (Sez. 6, n. 1879 del 04/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280584), i giudici di merito hanno ritenuto sussistente lo stato di bisogno alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, che ha ammesso di aver avuto grosse difficoltà a sostenere da sola le spese per i figli, al punto da dover ricorrere alle vie legali e avviare una procedura esecutiva nei confronti del ricorrente, che ha addotto, ma non provato, l'impossibilità assoluta di adempiere.

E' stata, altresì, correttamente esclusa la rilevanza, ai fini del prospettato adempimento dell'obbligazione gravante sul ricorrente, della temporanea permanenza dei figli presso l'abitazione paterna al pari dell'accordo transattivo raggiunto con la parte civile, sia perché documentato da assegni privi di data, che non risultavano incassati, sia, soprattutto, perché aventi ad oggetto solo una minima frazione dell'importo dovuto già maturato per il periodo pregresso (pari ad un solo anno di contribuzione, pag. 4 sentenza di primo grado). L'accordo transattivo è stato, pertanto, ritenuto del tutto inidoneo a fronteggiare, anche *ex post*, le spese crescenti sostenute dalla madre per i figli, nonché privo di effetti estintivi perché successivo al perfezionamento del reato (pag. 4 sentenza impugnata).

Né a tale accordo può assegnarsi la valenza satisfattiva indicata dal ricorrente, che sottolinea l'idoneità dell'importo accettato dalla persona offesa, e l'idoneità dell'atto riparatorio ad interrompere la prescrizione con evidente sovrapposizione e trasposizione di effetti civilistici sulle condotte per almente rilevanti.

3. Parimenti è del tutto infondato il motivo con il quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.

Considerato che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato permanente che si protrae unitariamente per tutto il periodo in cui perdura l'omesso adempimento, ne consegue che, anche con riferimento alla fase iniziale della condotta illecita, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza, coincidente con il sopraggiunto pagamento o con l'accertamento della responsabilità nel giudizio di primo grado (Sez.6, r. 43311

del 28/09/2023, Rv. 285278; Sez. 6, n. 16561 del 15/03/2016, Rv. 266927; Sez. 6, n. 51499 del 04/12/2013, Rv. 258504).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso di poter individuare la data di decorrenza del termine prescrizione dalla data di rilascio degli assegni, non solo per le ragioni già esposte e per l'assorbente ragione che l'importo dei titoli era di gran lunga inferiore al dovuto, ma, soprattutto, perché l'inadempimento si era protratto sino all'epoca del divorzio, collocato nel 2019 secondo le dichiarazioni della parte civile, sicché risultava condivisibile la decisione del primo giudice di individuare la cessazione della permanenza nel raggiungimento della maggiore età dei figli e, tenuto conto dei periodi di sospensione, pari a dieci mesi e quattro giorni, il termine massimo di prescrizione non risultava decorso alla data della decisione, né risultava maturato, anche accedendo alla prospettazione difensiva, atteso che, facendo decorrere il termine dal 24 febbraio 2016, lo stesso andava a scadere il 28 giugno 2024.

4. Inammissibile è anche il motivo con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. per.

È ben vero che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, purché l'omesso adempimento abbia avuto carattere ☒ sporadico e di mera occasionalità (Sez. 6 n. 5774 del 28/01/2020, P., Rv. 278213), dovendo, al contrario, escludersene l'applicazione in caso di reiterate omissioni, essendo l'abitudine del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione (Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, P., Rv. 279563).

A tali principi si è attenuta la Corte di appello, che ha attribuito rilievo assorbente alla condotta reiterata per un lungo arco temporale nei confronti dei figli minori, in tal modo riconoscendo la gravità del fatto e la particolare offensività della condotta commessa in danno dei due figli minorenni.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 20 marzo 2025

Il consigliere estensore

Anna Criscuolo

Il Presidente

Gaetano De Amicis

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente



SEZIONE VI PENALE

17 APR 2025

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele